



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE delle UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLA TRE ETÀ
SEDE DI VOLVERA**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

- 1.) E' costituita la Sede locale dell'UNITRE di VOLVERA, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n 5.
- 2.) L'Associazione locale, assume la denominazione di "Università della Terza Età - sede di VOLVERA - siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con Sede legale in Via Roma, 3 - 10040 VOLVERA (TO)– Tel 3347613096 - 3398963477

Art. 2 - Riconoscimento

- 1.) La Sede locale, avendo ottenuto in data 5 luglio 2004 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 - Finalità

- 1.) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e la territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
 - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
 - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

Art. 4 - Adesioni

- 1.) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

Art. 5 - Associati

- 1.) Sono Associati:
 - a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
 - c) Gli Associati studenti italiani e stranieri, che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
 - d) Gli Associati docenti
- 2.) Indipendentemente dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti solo gli Associati che sono in regola con la quota associativa annuale.
- 3.) Si perde la qualità di Associato per decesso o mancato rinnovo della tessera; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.
- 4.) Il numero complessivo dei Soci fondatori ed onorari non può essere superiore a 20 persone.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

- 1.) Sono Organi della Sede locale:
 - a) L'Assemblea generale degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 7 - Composizione e competenze dell' Assemblea Generale

- 1.) L'Assemblea generale degli Associati è formata da:
 - a) Associati fondatori
 - b) Associati onorari
 - c) Associati studenti
- 2.) L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta, scegliendo tra i soli Associati regolarmente iscritti nell'anno in corso, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.
- 3.) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
- 4.) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- 5.) L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, e con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.
- 6.) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. Sono ammesse tre deleghe per partecipante.

- 7.) L'Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
- a) approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
 - b) accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
 - c) elegge le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove previsto;
 - d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
 - e) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
 - f) propone attività sociali, ricreative e assistenziali che possono integrare la parte didattica e culturale della Sede locale (Accademia di Umanità); La progettazione e programmazione di visite culturali, viaggi, escursioni ecc. può essere affidata ad un comitato ristretto di due o tre Soci sottoponendo programmi e proposte all'approvazione del Consiglio Direttivo
 - g) collabora con il Consiglio Direttivo per migliorare il funzionamento della Sede.
 - h) delibera la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale, a norma dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Nazionale;
 - i) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - j) dichiara la decadenza e l'espulsione degli Associati;
 - k) L'Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- 8.) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) degli aventi diritto

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1.) Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente
- c) Il Direttore dei Corsi
- d) Vice Direttore dei corsi
- e) Il segretario
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati; (2 Consiglieri)

2.) Al Consiglio Direttivo compete:

- a) proporre all'Assemblea le quote sociali annuali;
- b) curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l'Assemblea;
- e) eleggere i Delegati per l'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento;
- f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede ed approvare ogni regolamento previsto;
- g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;

3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei

Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi.
Non sono ammesse deleghe.

Art. 9 - Il Presidente

- 1.) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 10 - Il Vice Presidente

- 1.) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Nell'ipotesi che siano stati eletti più Vicepresidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario.

Art. 11 - Il Direttore dei Corsi

- 1.) Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Vice Direttori e dei Coordinatori dei corsi e dei Docenti.

Art. 12 - Il Segretario

- 1.) Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- 2.) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 13 - Il Tesoriere

- 1.) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
- 2.) Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
- 3.) Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- 4.) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1.) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti.
Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.
- 2.) I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Assemblea degli Associati Studenti - Composizione e Competenze

L'Assemblea degli Associati Studenti confluisce nell'Assemblea generale degli associati (art. 6 comma 1 a) , che ne assume le competenze (art.7, commi f, g)

Art. 16 - Collegio dei Proviviri (omissis)

Art. 17 - Sezioni

- 1.) La Sede locale può proporre l'apertura di Sezioni al Presidente Nazionale,
I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria.
- 2.) Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all'art. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.

Art. 18 - Rendiconto economico finanziario

- 1.) L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
- 2.) E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3.) L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 19 - Patrimonio

- 1.) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2.) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 20 - Gratuità delle prestazioni

- 1.)Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto

avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 21 - Recesso dall' Associazione Nazionale

- 1.) La Sede può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei Componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

Art. 22- Scioglimento della Sede Locale

- 1.) Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.
- 2.) In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 23 - Norme finali

- 1.) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Approvato dall'Assemblea dei Soci riunitasi in Volvera in data 4 marzo 2013